



2024

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

Provincia di Vicenza

Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche mediante dehors o altre installazioni a carattere provvisorio



INDICE

Articolo 1 - Oggetto e finalità.....	4
Articolo 2 - Ambito di applicazione	4
Articolo 3 - Definizioni	4
Articolo 4 - Composizione dei dehors.....	4
Articolo 5 - Concessione del plateatico richiesta da più persone	5
Articolo 6 - Concessione del plateatico sugli spazi non antistanti il pubblico esercizio	5
Articolo 7 - Documentazione da allegare all'istanza di concessione	6
Articolo 8 - Diritti di terzi	6
Articolo 9 - Orario	6
Articolo 10 – Procedimento per il rilascio degli atti di concessione	7
Articolo 11 - Indicazioni generali.....	7
Articolo 12 - Caratteristiche dei dehors.....	8
Articolo 13 - Materiali dei componenti dei dehors	8
Articolo 14 - Disposizioni transitorie e finali	10

Articolo 1 - Oggetto e finalità

Il presente Regolamento:

- a) disciplina le caratteristiche tipologiche e dimensionali dei dehors e degli arredi di pertinenza di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande o di esercizi di commercio ed artigianali da collocare sulle pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi urbani costituenti suolo pubblico o privato con servitù di uso pubblico e di ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
- b) è redatto ai fini della semplificazione delle procedure autorizzative necessarie per l'occupazione del suolo pubblico mediante dehors o altre installazioni a carattere provvisorio nell'ambito del comune di Bassano del Grappa ai fini della tutela del pubblico patrimonio culturale e paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni.
- c) si conforma alla vigente disciplina Statale e Regionale ai fini della tutela del pubblico patrimonio culturale e paesaggistico.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

- 1) I contenuti del presente Regolamento sono prescrittivi all'interno del Centro storico di pregio e nelle aree ad uso pubblico visibili dallo stesso nonché nelle zone assoggettate a vincolo indiretto ai sensi del D. Lgs. 42/2004 come individuati nel Piano degli Interventi (Allegato A), mentre sono indicativi sul resto del territorio.
- 2) Le occupazioni ricadenti su suolo pubblico gravato da vincolo paesaggistico e/o culturale, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni, sono subordinate all'acquisizione delle autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Articolo 3 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- **dehors** (o plateatico): l'insieme degli elementi (mobili, smontabili e comunque facilmente rimovibili quali tavolini, sedie, ombrelloni, pedane, lampade, ecc.) posti temporaneamente in modo funzionale e armonico sullo spazio pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso a un esercizio di somministrazione (ristorante, bar, caffè, pizzeria, ecc.).
- **pedane**: manufatti facilmente amovibili formanti una nuova pavimentazione sopraelevata rispetto a quella esistente.
- **ombrelloni**: strutture ombreggianti con copertura in tela e struttura portante con un solo punto di appoggio al suolo, di forma poligonale, quadrata o rettangolare;
- **tende a sbraccio**: strutture ombreggianti con copertura costituite da uno o più teli retrattili in tessuto o materiali similari, privi di punti di appoggio al suolo, semplicemente agganciati alla facciata;
- **elementi di delimitazione**: manufatti atti a delimitare gli spazi in concessione, quali fioriere o recinzioni tipo cordoni, balaustre, pannelli paravento o simili;
- **arredi accessori**: manufatti quali portabici, stendini, cavalletti, espositori, ecc.

Articolo 4 - Composizione dei dehors

- 1) Il plateatico deve essere localizzato in funzione degli allineamenti con gli edifici limitrofi e con il tessuto edilizio, al fine di rispettare la corretta percezione estetico-visiva dello spazio urbano, inoltre deve fare diretto riferimento ai fronti dell'edificio con cui stabilisce relazioni e interferenze; il plateatico deve quindi essere in aderenza all'edificio di riferimento e garantire il mantenimento della relazione estetico-compositiva tra l'edificio a cui afferisce e la quinta

urbana. È fatta salva, laddove necessario, la possibilità di allontanare il plateatico dal fronte architettonico cui lo stesso si riferisce in modo da mantenere una fascia di rispetto che consenta la percorribilità pedonale.

- 2) Gli elementi di arredo devono inserirsi armoniosamente per dimensioni, forme, materiali, colori e finiture nel contesto tutelato, non devono occultare la vista di beni culturali e di ogni eventuale altro elemento significativo presente nel contesto quali: targhe, lapidi o cippi commemorativi e ogni apparato decorativo presente sugli edifici o negli spazi aperti. Devono essere totalmente e prontamente reversibili in caso di necessità conseguente al pubblico interesse, evento socio-politico o climatico o altra forza maggiore e rimossi nei periodi di inattività prolungata.
- 3) L'occupazione di suolo pubblico per plateatici in adiacenza o in stretta prossimità a beni culturali può essere concessa solo nel caso in cui rimanga libera da ogni fronte la visibilità del bene culturale.
- 4) Non sono ammesse strutture fisse ancorate al suolo in modo permanente formanti volumi chiusi o anche solo parzialmente chiusi.
- 5) I manufatti e gli elementi autorizzati dal presente Regolamento non costituiscono superficie utile o coperta né volume in relazione agli indici urbanistico edilizi. La loro installazione deve essere, comunque, eseguita in conformità ai contenuti del presente Regolamento, alle disposizioni comunali, al Codice Civile e al Codice della Strada.

Articolo 5 - Concessione del plateatico richiesta da più persone

- 1) Nel caso più ditte richiedano una stessa area pubblica ad uso plateatico, il Comune, fatta salva la possibilità di non concederla, può concludere accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse.
- 2) Qualora non sia possibile concludere con gli interessati l'accordo di cui sopra, il Comune può emanare comunque il provvedimento, comparando l'interesse pubblico con quello dei privati, tenuto conto dei criteri di seguito descritti, in ordine di priorità:
 - vicinanza degli esercizi rispetto alla superficie richiesta;
 - miglior inserimento nel contesto, che sia tale da garantire il minor impatto con l'ambiente circostante;
 - precedente maggior periodo di esercizio dell'attività da parte dei richiedenti;
 - ogni altro elemento che sarà ritenuto utile.

Articolo 6 - Concessione del plateatico sugli spazi non antistanti il pubblico esercizio

- 1) Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico con plateatico vengono di norma rilasciate solo negli spazi antistanti il pubblico esercizio richiedente; l'area di occupazione dovrà corrispondere alla proiezione del fronte dell'unità immobiliare in cui è ubicato il pubblico esercizio, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi.
- 2) In via eccezionale, e fatti salvi i diritti dei terzi, potranno essere valutate le richieste di occupazione di suolo pubblico e di suolo privato aperto al pubblico transito anche in spazi non antistanti il pubblico esercizio richiedente, sempreché siano confinanti o adiacenti allo stesso, nel rispetto delle norme che disciplinano la sorvegliabilità.
- 3) Nel caso di occupazioni non antistanti il pubblico esercizio del richiedente e poste di fronte ad ingressi, luci/vedute, vetrine (allestite e non) l'occupazione può essere concessa purchè disti almeno metri 3,00 da tali immobili, salvo in deroga il nulla-osta del proprietario o

dell'amministratore dell'immobile o qualora tra il plateatico e i locali del pubblico esercizio/attività/ingressi privati si frapponga un portico.

- 4) Qualora nei locali antistanti gli spazi confinanti o adiacenti concessi venga successivamente ad insediarsi un altro pubblico esercizio che faccia richiesta di plateatico, il concessionario su apposito ordine del Comune rimuoverà, nei tempi dallo stesso prescritti, l'occupazione degli spazi antistanti la nuova attività, anche al solo fine di evitare confusione nella clientela.
- 5) Qualora ad un pubblico esercizio sia stata rilasciata una concessione per l'occupazione di suolo pubblico su uno spazio non antistante lo stesso ed il medesimo spazio venga richiesto da altri pubblici esercizi, anch'essi non antistanti la predetta area, al termine della scadenza della concessione rilasciata al primo esercizio si valuteranno le domande pervenute, alla stregua dei criteri elencati nel precedente articolo, salvo si tratti di casi di subentro.

Articolo 7 - Documentazione da allegare all'istanza di concessione

Le istanze di concessione sottoscritte da un tecnico abilitato devono essere corredate da:

1. Posizionamento dell'area interessata su mappa satellitare;
2. Planimetria generale e quotata dell'area di riferimento in scala adeguata;
3. Elaborati grafici in scala 1:50 degli arredi corredate da documentazione fotografica degli stessi;
4. Rappresentazione prospettica a colori corredata di fotosimulazioni con l'inserimento del progetto nel contesto urbano. Le fotosimulazioni dovranno rappresentare il plateatico dai punti di vista significativi a breve, media e lunga distanza, al fine di dimostrare che non ci sia interferenza con la quinta architettonica in cui il plateatico si inserisce;
5. Relazione tecnica descrittiva, con particolare riferimento ai materiali e ai colori per gli elementi di arredo conformi a quanto previsto dall'art. 12 e 13 del presente regolamento;
6. Documentazione fotografica a colori relativa allo stato di fatto, estesa alle aree limitrofe a quelle di intervento. Le immagini saranno collegate e messe in relazione ai coni ottici di ripresa segnati su una copia della planimetria;
7. Nulla osta del proprietario o dell'Amministratore dell'immobile qualora necessario;
8. Autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio;
9. Copia dell'autorizzazione all'esercizio di attività di somministrazione;
10. Copia delle ricevute di versamento del canone unico relativo alle ultime tre annualità (nel caso di rinnovo).

Articolo 8 - Diritti di terzi

- 1) Fatto salvo quanto previsto nell'articolo precedente, le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali i titolari delle stesse debbono rispondere di ogni molestia o danno derivante dall'occupazione.
- 2) I concessionari saranno ritenuti unici responsabili degli eventuali danni arrecati a persone e/o cose derivanti sia direttamente che indirettamente dall'esercizio dell'attività, che faranno carico esclusivamente e totalmente al concessionario. L'Amministrazione comunale rimane sollevata da qualsiasi responsabilità.

Articolo 9 - Orario

- 1) L'utilizzo del plateatico è consentito, di norma, entro e non oltre l'orario di apertura del pubblico esercizio, salvo diverse prescrizioni riportate in concessione e nel rispetto del vigente "Regolamento per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande" approvato con delibera di Consiglio comunale n. 103 in data 21/12/2023.

- 2) All'orario di chiusura del pubblico esercizio gli arredi potranno rimanere collocati sull'area concessa ad uso plateatico, ma non accatastati.
- 3) E' facoltà dell'Amministrazione comunale introdurre nel provvedimento di concessione limitazioni all'utilizzo del plateatico che prevedano un orario inferiore rispetto a quello di apertura del pubblico esercizio, prevedendo anche la contestuale rimozione degli arredi, qualora dall'uso del plateatico derivi una situazione di disturbo alla quiete pubblica accertata dagli organi competenti.

Articolo 10 – Procedimento per il rilascio degli atti di concessione

- 1) Il dirigente competente rilascia la concessione avvalendosi della collaborazione degli uffici comunali ed in particolare dovrà acquisire i necessari pareri di competenza da parte:
 - della Polizia Locale per gli aspetti inerenti la sicurezza, transito pedonale, viabilità veicolare e il rispetto delle norme del Codice della strada, ecc.;
 - del Servizio strade ed aree verdi per gli aspetti inerenti la viabilità e la segnaletica, ecc.;
 - del Servizio urbanistica, edilizia e commercio per questioni tecniche e di tutela culturale/paesaggistica.
- 2) Qualora non venga trasmesso alcun parere da parte dei soggetti coinvolti entro 20 giorni dalla richiesta lo stesso si intende positivamente espresso.
- 3) I pareri espressi saranno considerati validi anche in caso di successivi rinnovi della concessione purché non siano apportate modifiche alla stessa.

Articolo 11 - Indicazioni generali

- 1) I dehors o gli altri elementi di carattere provvisorio che si inseriscono in ambiti urbani di varia tipologia devono rispettare i criteri e i parametri stabiliti in questo Regolamento nonché le disposizioni comunali, il Codice Civile e il Codice della Strada.
- 2) I dehors e gli altri elementi non devono costituire barriere architettoniche per il transito veicolare e pedonale, non devono intralciare l'accesso agli edifici, le norme igieniche e di sicurezza pubblica, nonché gli aspetti architettonici, monumentali e ambientali, le reti tecniche e le specifiche prescrizioni relative all'inserimento nei diversi tipi di ambiti urbani di riferimento.
- 3) L'inserimento dei dehors e degli altri elementi oggetto del presente Regolamento non devono impedire il regolare transito pedonale lungo i marciapiedi o nelle aree destinate al transito pedonale anche in relazione a quanto previsto dal vigente Codice della Strada.
- 4) I dehors, di norma, devono essere staccati dai fabbricati lasciando libero il marciapiede o l'itinerario naturale di transito dei pedoni a ridosso degli edifici. I dehors possono essere comunque anche ridossati ai fabbricati purché non costituiscano intralcio e disturbo al transito pedonale.
- 5) La superficie concessionabile per plateatici a servizio di nuove attività non potrà superare i mq 32 totali per pubblico esercizio; per i plateatici a servizio di attività esistenti è concedibile un solo ampliamento per un massimo di mq. 16. In Piazza Libertà, Piazza Garibaldi e Piazzotto Montevecchio rimangono confermati gli spazi pubblici già concessi alla data di entrata in vigore del presente regolamento per i quali non saranno concessi ampliamenti.
- 6) Non sono ammesse strutture di plateatici nella parte centrale di Piazza Libertà e nei sottoportici gravati da servitù ad uso pubblico.

- 7) È vietata l'occupazione di suolo pubblico da parte degli esercizi di vicinato e artigianali con modalità tali da realizzare forme di ristoro o consumo all'aperto. In tali esercizi è ammessa la somministrazione non assistita consistente in sedute e piani d'appoggio non abbinabili, in modo da garantire la differenziazione dei medesimi esercizi, rispetto a quelli di somministrazione alimenti e bevande.

Articolo 12 - Caratteristiche dei dehors

- 1) Le soluzioni progettuali devono essere di particolare pregio, con ricerca di un rapporto approfondito, sotto il profilo culturale e del gusto, con il contesto edilizio ed urbano in cui saranno collocati.
- 2) Ogni elemento componente dei dehors dovrà essere conforme alle normative vigenti e certificato per l'uso.
- 3) Deve essere valutato con particolare attenzione l'inserimento di elementi che possono interferire con la percezione di elementi o scorci particolarmente significativi dell'ambiente cittadino.
- 4) Vanno evitate le interferenze delle strutture dei dehors e dagli altri manufatti, con gli elementi delle facciate e con gli elementi architettonici degli edifici, anche nei casi in cui questi presentino carattere ordinario.
- 5) Il progetto deve essere improntato sulla massima leggerezza e trasparenza e deve garantire la piena godibilità della percezione visiva dei luoghi e delle quinte urbane.

Articolo 13 - Materiali dei componenti dei dehors

- 1) I contenuti del presente articolo sono prescrittivi all'interno degli ambiti individuati come zone sono del Centro storico di pregio, e nelle aree ad uso pubblico visibili dallo stesso nonché nelle zone assoggettate a vincolo indiretto ai sensi del D. Lgs. 42/2004 come individuati nel Piano degli Interventi (Allegato A), mentre sono indicativi sul resto del territorio.
- 2) La struttura portante dei manufatti, deve essere realizzata con profili metallici, con sezioni ridotte al minimo necessario, verniciati opaco di colore grigio antracite o acciaio corten come riportati nell'Allegato B). In alcuni casi potranno essere in legno naturale, sempre con profili di sezioni ridotte, protetto da vernice opaca trasparente. Gli arredi uniformi per tipologia e colore dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 - a) **Le sedie**, le poltroncine e gli sgabelli devono avere una struttura leggera in metallo verniciato opaco di colore grigio antracite o acciaio corten. Le sedute e gli schienali potranno essere in metallo, verniciato come la struttura o in legno naturale protetto da vernice opaca trasparente. Gli elementi devono essere impilabili e le sedie potranno essere pieghevoli.
 - b) **I tavolini** devono essere in metallo verniciato opaco di colore grigio antracite o acciaio corten. I piani dei tavolini possono essere in metallo come le strutture, materiale lapideo o in legno naturale protetto da vernice opaca trasparente, in ogni caso di fattura sobria. Sono tassativamente escluse le materie plastiche termoplastiche e/o pubblicizzate. Potranno essere utilizzati come piani di appoggio anche le botti (prive di top/ripianti e scritte pubblicitarie) in legno naturale con vernice opaca trasparente di protezione. Non sono ammesse le botti in Piazza Libertà, Piazza Garibaldi e Piazzotto Montevercchio.
 - c) **Tovaglie e cuscini**: le cromie dovranno rientrare nelle tonalità dal bianco perla all'avorio chiaro come da classificazione RAL indicata nell'Allegato B).

- d) **Le pedane**, salvo situazioni particolarmente disagiati di terreno sconnesso o atte ad eliminare dislivelli stradali impedenti sono vietate soprattutto se le pavimentazioni presentano caratteristiche di valore artistico e ambientale. Esse dovranno essere suddivise qualora per la loro lunghezza si formi un dislivello superiore a cm. 35. E' inoltre vietato coprire chiusini, botole, griglie di aerazione, nonché tagliare ed eliminare le radici affioranti. Devono essere opportunamente delimitate da balaustre semplici in metallo di colore intonato agli arredi, non pannellate, ed ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche (Dichiarazione di conformità), tramite rampe interne al perimetro stesso della pedana stessa.
Devono essere realizzate con struttura modulare facilmente rimovibile, essere inoltre stilisticamente inserite nel contesto e poco invasive. Per la pavimentazione delle pedane che dovrà essere antisdrucchiolo può essere utilizzato il legno naturale, il metallo verniciato opaco di colore grigio antracite o acciaio corten.
- e) **Ombrelloni**: si definiscono, in particolare, come elementi portanti, di solida struttura, con copertura di tela in tinta unita nelle tonalità dal bianco perla o avorio chiaro come da classificazione RAL indicata nell'Allegato B), forniti preferibilmente di un solo punto di appoggio centrale (cd. ombrellone a palo centrale) con ingombro di forma adeguata, la cui proiezione deve ricadere all'interno dell'area concessa. La struttura deve essere in legno o in metallo verniciato opaco di colore grigio antracite o acciaio corten. La copertura priva di frange, smerlettature, scritte e loghi pubblicitari deve essere in tessuto idrofugo ed ignifugo. Non sono ammesse coperture di plastica e/o in tela cerata. Devono essere ancorati ad appositi basamenti facilmente amovibili in pietra o metallo. L'ingombro massimo del singolo ombrellone deve essere di mq. 16,00 e l'altezza massima non deve superare m. 3,50. Le punte delle stecche devono avere un'altezza minima di m. 2,30 dal suolo. Per motivi di sicurezza o anche solo estetici, i pali degli ombrelloni possono essere fissati al suolo, mediante il cosiddetto "interramento", per la profondità ritenuta utile, con obbligo di chiusura del foro di alloggiamento con apposita protezione, nei periodi di non utilizzo. E' richiesto il versamento di un deposito cauzionale di €. 300,00 per l'eventuale ripristino della pavimentazione al termine dell'occupazione, nel caso in cui la ditta titolare della concessione non provvedesse a proprie spese. Il deposito sarà svincolato al termine dell'occupazione, a seguito di verifica effettuata dall'ufficio tecnico circa l'esecuzione a regola d'arte dei lavori di ripristino. La cauzione sarà incamerata qualora i lavori dovessero essere eseguiti dall'Amministrazione.
- f) **Tende**: devono essere idonee a proteggere dal sole e dalle intemperie in condizioni di sicurezza, inoltre devono essere realizzate in tela o tessuto, non è ammesso il PVC. Sono previste le tinte bianco perla o avorio chiaro come da classificazione RAL indicata nell'Allegato B). L'occupazione deve realizzarsi, di norma, in corrispondenza dell'esercizio del concessionario, previo nulla osta della proprietà dello stabile. Le tende aggettanti sono, di norma, vietate lungo le vie non munite di marciapiede pedonale, a meno che le vie stesse non siano esclusivamente riservate ai pedoni.
L'altezza minima dal suolo di questi manufatti non deve essere inferiore a m. 2,20. L'aggetto non può superare i m. 2,00 e deve rimanere arretrato di almeno m. 0,50 dal bordo del marciapiede. Qualora l'installazione riguardi edifici soggetti a tutela ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. deve essere richiesta l'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 c. 4 del citato Codice.
- g) **Chiusure verticali ed elementi di arredo vegetale**: non sono ammesse chiusure del plateatico di qualunque forma e tipologia fatto salvo per condizioni strettamente legate alla sicurezza stradale segnalate dal Corpo di Polizia o dove siano assentite pedane per il

superamento del dislivello, in questi casi è contemplata l'installazione di una semplice balaustra lineare in ferro, dell'altezza massima di 1 metro. Gli elementi delimitatori amovibili devono avere le seguenti caratteristiche:

Paravento: il posizionamento di paravento è consentito solo in Viale dei Martiri; devono essere amovibili realizzati in struttura metallica - di sezioni ridotte al minimo necessario - verniciata di colore grigio antracite opaco, acciaio corten ed avere un'altezza massima di m. 1,50. I pannelli devono garantire la massima trasparenza ed essere realizzati in plexiglas, lastre di polycarbonato o vetro di sicurezza.

Fioriere: le fioriere, collocate solo a terra e entro i limiti dell'area concessa, possono essere in pietra/marmo, ferro e vetroresina di colore grigio antracite o acciaio corten e devono essere opportunamente distanziate in modo da non costituire in nessun modo una forma di delimitazione del plateatico e non superare con le piante l'altezza di m. 1,20. Le fioriere uniformi per dimensioni e tipologia, devono essere mantenute in ordine e curate dal concessionario. Le fioriere abbandonate, rotte, con essenze morte devono essere immediatamente rimosse da parte di coloro che le hanno posizionate.

- h) **Lampade e elementi riscaldanti e raffrescanti:** sono ammesse solo lampade portatili del tipo a led con batteria ricaricabile posizionate sui tavoli. È escluso il collegamento elettrico diretto del plateatico alla corrente di rete tramite cavi volanti. Sono ammessi elementi riscaldanti e raffrescanti di tipologia non invasiva, in numero limitato e il cui tipo, forma e dimensioni deve essere esplicitamente documentato nell'istanza di concessione e assentito nel provvedimento autorizzativo.
- i) **Dissuasori:** le occupazioni con paletti a delimitazione di marciapiede/strada devono essere realizzati in ferro colore grigio antracite o in ghisa. Sono consentite come dissuasori anche le fioriere con le caratteristiche di cui al precedente punto g).
- j) **Elementi complementari:** è ammesso il posizionamento di posacenere, di elementi contenitori, banchi di mescita e spillaggio di dimensioni contenute e nel rispetto della normativa igienico sanitaria, di cestini getta rifiuti e di porta-listino, che presentino forme semplici e coerenti all'arredo, da collocare all'interno del plateatico e da ritirare alla chiusura giornaliera.
- k) **Portabici, stendini, cavalletti, espositori:** dovranno essere di fattura semplice e dimensioni contenute con struttura in metallo verniciato opaco di colore grigio antracite o acciaio corten posizionati in stretta prossimità all'esercizio.
- l) **Apparecchi radio-video-amplificazione:** nelle aree concesse è fatto in ogni caso divieto di installazione di qualunque genere di dette apparecchiature.

Articolo 14 - Disposizioni transitorie e finali

- 1) Le concessioni rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento mantengono validità fino alla data di scadenza indicata nell'atto.
- 2) In caso di eventuale contrasto tra le prescrizioni del presente Regolamento e altre discipline comunali regolamentari prevale la normazione del presente Regolamento che costituisce specifica normativa di settore.
- 3) Il presente Regolamento entra in vigore